

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Il ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 15.02.2007 ha stipulato il contratto di finanziamento, estinto anticipatamente in data 31.07.2010;
- il finanziamento era erogato a un TAEG del 18,275% ad un TEG del 16,077% *“al netto delle polizze assicurative e degli oneri erariali”*. Contestualmente, ha stipulato una copertura assicurativa, collegata causalmente al finanziamento;
- in base ai calcoli effettuati, il TEG contrattuale sarebbe pari al 18,811% mentre la soglia usura di riferimento, al momento della stipulazione del finanziamento, era pari al 16,395%, con evidente superamento del tasso soglia. Di conseguenza, ritiene doversi fare applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con condanna dell'intermediario a restituire gli oneri e gli interessi usurari illegittimamente percepiti, per un importo complessivo di € 5.578,09.

In subordine, chiede la restituzione, riguardo agli oneri contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata per € 2.074,13, oltre interessi dalla messa in mora ed € 320,00 per spese di assistenza tecnica.

Con le controdeduzioni, la banca ha, in via preliminare:

- eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal procuratore del cliente in mancanza di idonea procura;
- eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* TUB al contratto in esame;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- osservato che il finanziamento è stato sottoscritto nel 2007 e che con la domanda principale il cliente intenderebbe far valere un presunto vizio genetico del contratto (usura c.d. originaria), con la conseguenza che la domanda sarebbe sottratta temporalmente alla competenza temporale dell'Arbitro.

Nel merito, sulla domanda principale:

- ha confermato la liceità del TEG contrattuale, pari al 16,077%, che correttamente non comprende i costi delle coperture assicurative facoltative;
- ha precisato che il superamento del tasso soglia lamentato dal ricorrente deriva dall'erronea inclusione nel TEG dei costi relativi alla polizza assicurativa che non devono essere considerati, in quanto la verifica del tasso deve essere determinata nel rispetto delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" che al momento della stipula del contratto, nel I trimestre 2007, prevedevano l'esclusione degli oneri assicurativi imposti per legge;
- ha precisato che il tasso soglia in vigore al momento della stipula era pari al 16.395%;
- ha eccepito che il cliente farebbe erroneamente riferimento al TAEG, anziché al TEG, parametro valido per verificare il rispetto della soglia usuraria.

Sulla domanda subordinata:

- per quanto riguarda le commissioni agente, ha precisato che si tratta di attività interamente esaurita al momento della conclusione del contratto;
- quanto ai premi assicurativi, ha precisato che il calcolo *pro rata* è da effettuare a partire dal premio netto, per cui l'importo da rimborsare sarebbe pari a € 228,19.

In via preliminare, ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nel merito in via principale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in via subordinata, il rigetto della domanda svolta in tema di usura e, con riferimento alla richiesta di retrocessione degli oneri non maturati, si è reso disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo di € 1.180,37, oltre a interessi legali e € 20,00 a titolo di rimborso di spese di procedura.

Con le repliche, il ricorrente ha ribadito le proprie domande.

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Con la prima, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato proposto da soggetto privo di idonea procura.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, *"pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"* (cfr. Collegio di Milano, decisione n.7465/18). Nel caso di specie, essendo il cliente chiaramente identificabile sin dal reclamo, non sussiste alcun vizio meritevole di censura.

Con la seconda eccezione, l'intermediario ha contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125 *sexies* TUB (introdotto nel 2011) in quanto il contratto è stato stipulato precedentemente (*i.e.* nel 2007).

Anche questa eccezione non merita accoglimento.

Infatti, sebbene il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato sia previsto dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB ai sensi del quale *"il consumatore può rimborsare anticipatamente*



in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", il contenuto della predetta norma non rappresenta certo una novità nel settore.

Infatti, come correttamente puntualizzato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, tale norma discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (ed è stato poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92), ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli Stati Membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*. Si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, anche dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria del 1987, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che *"il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Ancora, sul diritto al rimborso dei costi correlati alla vita residua del contratto in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute – anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125sexies del TUB, come introdotto dal D.lgs. 141/2010 – varie disposizioni di fonte amministrativa fra cui merita ricordare, oltre al Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3, comma 1, *"Adempimento anticipato"*), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

In sostanza, come già enunciato in un precedente di questo Arbitro, *"le previsioni di cui all'art. 125 sexies del TUB (e così quelle di rango secondario che ad essa si connettono) sono ritenute inderogabili dall'Arbitro Bancario Finanziario"* (cfr. Collegio di Roma, decisione 1215/2017). Con il che, la piena applicabilità delle stesse al contratto *de quo*, a prescindere dalla data di stipula dello stesso, non può revocarsi in dubbio.

L'ultima eccezione preliminare sollevata dal resistente attiene invece alla domanda posta in via principale da parte ricorrente, relativa al presunto superamento del tasso soglia usura del TEG al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Sul punto, l'intermediario ha eccepito l'incompetenza temporale dell'ABF, eccezione che il Collegio ritiene fondata.

Infatti, in ossequio alle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* emanate dalla Banca d'Italia *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009"*. Di conseguenza, considerato che quella contestata da parte ricorrente è la c.d. 'usura originaria', ovvero sia un vizio genetico del contratto, sottoscritto nel 2007, la domanda deve ritenersi estranea alla competenza temporale di questo Arbitro, inderogabilmente fissata a partire dal 1° gennaio 2009 (cfr. Collegio Milano decisione n. 16991 del 9/08/2018).

Ciò posto con riferimento alla domanda principale, il Collegio deve ora procedere all'esame di quella subordinata, relativa alla richiesta di retrocessione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Ebbene, in merito non si può che richiamare il recentissimo orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 26525/19 del 17.12.2019), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), fissando i seguenti principi di diritto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;*
- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio ha stabilito che “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Sulla base di quanto sopra, la Banca d’Italia, con le “Linee orientative” del 4/12/2019, al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: “nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. up front” il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie, questo Arbitro osserva che le commissioni bancarie e di intermediazione rappresentano, in virtù del consolidato orientamento dei Collegi, un costo avente natura recurring, che dovrà pertanto essere oggetto di rimborso a favore del ricorrente sulla base del criterio del pro rata temporis.

Con riferimento, invece, alla richiesta di retrocessione delle commissioni agente, il Collegio ne rileva la natura up front, risultando versato in atti il contratto contenente timbro e firma dell’intermediario del credito intervenuto alla stipula.

Infine, con riguardo agli oneri assicurativi, non risultando prodotte le condizioni generali di assicurazione dalle quali possa emergere un criterio di rimborso alternativo al pro rata temporis, il Collegio sarà tenuto a fare applicazione di quest’ultimo, condannando pertanto l’intermediario al relativo pagamento.

Con il che, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, e ai costi up front il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di

